



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale
Risorse Strumentali

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO DEL BAR INTERNO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI
L’AQUILA – Viale Rendina, 28**

ALLEGATO **G**

* * *

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale di L’Aquila C.F. 80078750587, rappresentato per la specie dal Direttore regionale Roberto Bafundi, nato a Salerno il 14/10/1964, domiciliato per la carica in L’Aquila, Via Alessandro Volta, 1

E

l’Impresa con sede a (C.F.), rappresentata per il presente atto dal Sig., nato ail , parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e GESTORE,

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore regionale n. del è stato autorizzato l’esperimento di apposita gara mediante pubblico avviso per l’affidamento della gestione dell’esercizio bar INTERNO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI L’AQUILA – Viale Rendina, 28;
- che, in esito all’espletamento delle operazioni relative alla gara, con il successivo verbale del è stato dichiarato aggiudicatario IL GESTORE, secondo le dichiarazioni rese in sede di offerta;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’INPS concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento della gestione citata in premessa. Il GESTORE si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente Convenzione, di quanto dichiarato in sede di offerta nonché del Disciplinare, che si intendono qui integralmente richiamate;



ART. 2 NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione viene stipulata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, nonché dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto e che qui di seguito vengono richiamati per brevità:

- . Disciplinare;
- . Tavola dei luoghi;
- . Elenco prezzi delle somministrazioni;

Fanno altresì parte della convenzione, e si intendono qui integralmente richiamate, le giustificazioni rese dall'Appaltatore in sede di eventuale valutazione della propria offerta, e accettate dall'INPS. La Convenzione è inoltre regolata dal bando di gara e dai suoi allegati.

Il GESTORE dovrà stipulare, per l'uso dei locali, idoneo **CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE** con l'Agenzia del Demanio, del quale la presente convenzione e i relativi documenti allegati si intendono parte integrante. La mancata sottoscrizione del suddetto contratto è causa risolutiva della presente Convenzione.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Convenzione avrà durata di anni 6 dal

ART. 4 GARANZIA

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione nonché all'allegato Disciplinare il GESTORE ha stipulato polizza fideiussoria n. rilasciata dallain data.....fino alla concorrenza di Euro.....; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare. In caso di inadempienze contrattuali del GESTORE l'INPS avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il rimborso degli oneri di gestione avverrà come indicato nell' art. 7 del disciplinare.



ART. 6 CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

La consegna e la riconsegna dei locali e delle attrezzature avverrà conformemente a quanto stabilito nell'art. 13 del Disciplinare.

IL GESTORE deve comunque provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutti gli ambienti e attrezzature ad esso affidate.

ART. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Costituiscono cause di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) l'uso dei locali da parte del gestore non conforme alla destinazione contrattuale del bar;
- b) il mancato o parziale rimborso degli oneri di gestione per due rate;
- c) il mancato reintegro della cauzione di cui all' art. 12 del Disciplinare;
- d) la chiusura anche temporanea dell'esercizio senza giustificato motivo o autorizzazione dell' INPS;
- e) la cessione a terzi dei locali;
- f) la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, nonché l'osservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- g) la mancata o inadeguata conservazione e custodia dei beni causante degrado ai locali e alle attrezzature;
- h) l'intervenuto fallimento e/o procedura concorsuale del gestore;
- i) l'asporto o il grave danneggiamento degli arredi e delle attrezzature senza rimessa in pristino;
- j) il mancato rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 193/1997, nonché di tutta la normativa vigente concernente la conduzione e l'igiene dei pubblici esercizi;
- k) la vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.
- l) In generale la ripetuta violazione dei divieti di cui all'art. 11 del Disciplinare.

Le modalità di risoluzione della convenzione sono riportate **nell'art. 11** del Disciplinare.

L' INPS potrà inoltre risolvere anticipatamente il rapporto per ragioni di pubblico interesse, salvo eventuale corresponsione di un equo indennizzo da valutarsi in ragione

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale
Risorse Strumentali

delle motivazioni alla base del provvedimento, previa comunicazione da inviarsi al GESTORE a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di mesi 3.

Il gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni dallo stesso provocati nell'esercizio della propria attività o per carenza di requisiti o per violazione delle disposizioni del Disciplinare o della presente Convenzione.

ART. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il GESTORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l'INPS da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito il GESTORE dovrà stipulare, prima dell'inizio della gestione, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, avente massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. IL GESTORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. IL GESTORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'INPS si rivarrà sulla garanzia di cui all'art. 12 del disciplinare.

ART. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto GESTORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione della gestione del servizio in premessa, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale
Risorse Strumentali

1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DELLA GESTIONE

La gestione dell'esercizio bar non può essere ceduta né subappaltata a terzi, anche qualora questi ultimi siano in possesso di idonee qualifiche ad assumerlo, a pena di nullità della presente Convenzione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita il GESTORE a sospendere la gestione.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo in caso di contestazioni saranno attribuite alla competenza del Foro di L'Aquila.

ART. 13 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel Disciplinare, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti che regolano l'attività oggetto della gestione.

ART. 14 SPESE

Tutte le spese relative alla registrazione della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (registrazione, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del GESTORE.

Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto in L'Aquila il giorno

per IL GESTORE

.....

per l'INPS

.....